



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE TEMPORANEA DI UN COMPLESSO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PIAZZA OPLÀ – ANNO 2026.

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di suolo pubblico in Piazza Oplà per l'installazione di un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla Legge n. 337/68 e ss.mm.ii. individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 13/10/2021 e ai sensi dell'art. 9, comma 1 del vigente "Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle arre di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, circhi e altre attività spettacolari".

La concessione dell'area comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, oggetto del presente Avviso, avverrà secondo le regole, i criteri e le procedure di cui agli articoli seguenti:

Art. 1 - Soggetti ammessi alla partecipazione

L'Avviso Pubblico è aperto ai soggetti costituiti in forma di impresa individuale o di società, in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti:

- titolo abilitativo permanente per l'esercizio all'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dal Comune di residenza. Le attrazioni di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella licenza di esercizio del soggetto richiedente, come previsto dall'art. 4, comma 9 e 10 del D.M. 18/05/2007 e pertanto dovranno essere in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda;
- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
- essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso T.U.L.P.S., tale per cui nei confronti dei partecipanti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti durante tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Il venir meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla medesima e/o la revoca della eventuale autorizzazione già rilasciata.

Art. 2 – Tipologia di attrazioni ammesse e durata della concessione

Il complesso di attrazioni, in relazione alle quali si presenta istanza di concessione suolo pubblico, sarà composto da un gruppo non superiore a nove attrazioni appartenenti alla categoria di piccole e medie attrazioni, con occupazione non superiore a 800,00 mq (come rappresentata nell'Allegato 8 - Planimetria di identificazione dell'area di Piazza Oplà).

La sopradetta area sarà disponibile dal 16 febbraio 2026 per il montaggio dell'attrazione e fino e non oltre il 7 giugno 2026 per lo smontaggio della stessa.

Le attrazioni, nel rispetto delle disposizioni richiamate dal D.M. 18/05/2007, dovranno:

- risultare dalla licenza intestata al proprietario della medesima;
- disporre di regolare collaudo;
- possedere codice identificativo e relativa copertura assicurativa.

Si precisa che per l'installazione delle attrazioni, di qualunque categoria, tipologia e dimensione, che sarà consentita in Piazza Oplà, deve essere rispettata la condizione che, per il posizionamento degli allestimenti, non vengano realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e che, in taluni specifici casi, potranno essere prescritte particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (esempio: posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni).

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune di Pistoia **entro e non oltre il 31 gennaio 2026, esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC** al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto: ***AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE TEMPORANEA DI UN COMPLESSO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PIAZZA OPLÀ – ANNO 2026.***

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta, **a pena esclusione**, utilizzando l'apposito modulo (**allegato 2**) sottoscritto in calce dall'istante e corredata dai seguenti documenti:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell'eventuale delegato alla gestione dell'attrazione. In caso di cittadino extracomunitario di permesso/carta di soggiorno in corso di validità;
2. offerta tecnica, in carta libera, firmata dal richiedente, utilizzando l'apposito modulo (**allegato 3**);
3. fotografia a colori delle attrazioni proposte (almeno 3 immagini) prese da diverse angolazioni, se presente, compresa la cassa/biglietteria;
4. planimetria in scala adeguata rappresentante la disposizione standard delle attrazioni che li compongono, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati dello spazio ordinariamente occupato dalle attrazioni e dei relativi allestimenti di servizio;
5. ove presenti, dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (soci, amministratori, ecc.) compilare l'apposito modulo (**allegato 4**);
6. qualora l'attrazione sia gestita da soggetto delegato, compilare l'apposito modulo (**allegato 5**);
7. dichiarazione sostitutiva per invio telematico di marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'**allegato 6**;
8. procura speciale ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile, se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente la domanda è diverso dal dichiarante, utilizzando l'apposito modulo (**allegato 7**);
9. attestazione di pagamento della cauzione provvisoria, come previsto all'art. 14 – cauzione provvisoria – del Regolamento Comunale delle attività di spettacolo viaggiante, atta a garantire l'affidabilità della richiesta presentata, nella misura di:
 - **€ 50,00 (Euro cinquanta/00) per piccole attrazioni**
 - **€ 100,00 (Euro cento/00) per medie attrazioni**

che potrà essere corrisposta oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Intesa Sanpaolo - Filiale di Pistoia - Via Roma

ABI: 03069 CAB: 13830 CIN: C - C/C n. 46002 BIC: BCITITMM

IBAN: IT 67 C 03069 13830 100000046002

CAUSALE: Cauzione provvisoria per installazione attrazioni dello spettacolo viaggiante

Non saranno prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del presente Avviso.

Art. 4 - Cause di esclusione

Costituiranno cause di esclusione della procedura di assegnazione dell'area:

- le istanze pervenute al di fuori dei termini stabiliti dal presente Avviso o presentate su altra modulistica o con modalità diversa da quella indicata;
- le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o dei titoli abilitativi richiesti;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità;
- le istanze presentate per tipologie di attrazioni diverse da quella indicata nel presente Avviso;
- la mancata presentazione della procura (**allegato 6**) qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell'attrazione;

- il mancato pagamento della cauzione provvisoria, obbligatoria, in relazione alla tipologia di attrazione posseduta (art. 14 del vigente Regolamento Comunale).

Art. 5 – Commissione Giudicatrice

Nel caso in cui pervengano più domande di partecipazione da parte di operatori, la valutazione delle stesse e la conseguente graduatoria stilata, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Avviso, verranno determinate da apposita Commissione che sarà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici.

Qualora sia presentata un'unica istanza e questa sia ritenuta valida, il Responsabile del Procedimento, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Avviso, procederà alla valutazione sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del presente Avviso, attribuendo punteggio all'attrazione e assegnando l'area in via diretta informando il concessionario a mezzo PEC.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle domande

La valutazione delle domande pervenute, previo esame della loro regolarità, verranno determinate da una Commissione che assegnerà i singoli punteggi in base ai criteri sotto specificati con le relative voci.

Sarà considerata la migliore proposta quella del concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto.

La graduatoria sarà redatta sulla base dell'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti** derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati:

A) Anzianità di esercizio, comprovata da iscrizione al Registro Imprese, in qualità di imprenditore esercente l'attività di spettacolo viaggiante (**max 30/100 punti**):

- fino a 10 anni	PUNTI 10
- da 11 a 15 anni	PUNTI 20
- oltre 15 anni	PUNTI 30

B) Anzianità di mestiere con l'attrazione che si intende installare, attestata dal titolo abilitativo di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. (**max 30/100 punti**):

- fino a 10 anni	PUNTI 10
- da 11 a 15 anni	PUNTI 20
- oltre 15 anni	PUNTI 30

C) Anzianità di frequenza in Piazza Oplà con l'attrazione che si intende installare (**max 20/100 punti**):

- fino a 5 anni	PUNTI 10
- da 6 a 10 anni	PUNTI 15
- oltre 10 anni	PUNTI 20

D) Iniziative gratuite/agevolate rivolte alla cittadinanza e/o **servizi offerti rivolti a particolare categoria di soggetti**, collaborazioni con le scuole, associazioni, enti del terzo settore, ecc. (**max 20/100 punti**).

Il punteggio di valutazione è attribuito discrezionalmente sulla base delle proposte offerte.

In caso di parità di punteggio, precede chi ha maggiore anzianità di iscrizione in CCIAA e in caso di ulteriore parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non saranno ammesse le proposte che, in base ai criteri di valutazione, non raggiungono il punteggio minimo di 60/100 punti.

Non saranno collocati in graduatoria coloro i quali, da verifiche effettuate dagli uffici competenti, risultino con pendenze verso il Comune di Pistoia.

Al termine della procedura comparativa la Commissione redigerà la graduatoria, che verrà pubblicata nella pagina web del sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune.

Art. 7 - Assegnazione dell'area

L'ufficio, dopo l'approvazione della graduatoria avvenuta con apposita Determinazione Dirigenziale o nel caso di aggiudicazione in via diretta, procederà all'assegnazione dell'area per l'installazione dell'attrazione, informando il

concessionario a mezzo PEC.

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento della stessa, l'assegnatario di un'area dovrà far pervenire al Comune di Pistoia, la richiesta di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante attraverso la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR" al seguente link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it>

In caso di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento, l'aggiudicatario sarà considerato rinunciatario e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorimento della graduatoria.

Art. 8 – Accesso all'area e condizioni dell'occupazione

L'accesso all'area oggetto del presente Avviso da parte del concessionario è consentito previo rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, ed è subordinato alla verifica dello stato di fatto che dovrà avvenire tra l'assegnatario, il Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile degli uffici tecnici comunali (o suoi delegati) che hanno in carico l'area assegnata.

Lo stato di fatto antecedente all'accesso sarà descritto e specificato in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario e dai partecipanti.

L'area dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, pertanto, una volta liberata si verificherà, in contraddittorio, la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riscontrato nel verbale di accesso. Detta verifica dovrà essere effettuata in presenza dell'assegnatario, del Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile degli uffici tecnici comunali (o suoi delegati) che hanno in carico l'area assegnata.

In caso di assenza del concessionario si procederà comunque alle verifiche e qualora si riscontrassero danni di qualsivoglia natura, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sul deposito cauzionale versato.

Oltre agli obblighi e adempimenti riportati nel presente Avviso si precisa che l'assegnatario, prima del rilascio della concessione, a conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva, dovrà corrispondere all'Amministrazione l'importo del suolo pubblico per l'utilizzo dell'area, costituito dal Canone Unico Patrimoniale, calcolato nei modi e con gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale relativamente al periodo di occupazione e all'entità dell'area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell'assegnazione.

Art. 9 – Adempimenti e prescrizioni a carico del concessionario

In caso di assegnazione spettano al concessionario i seguenti obblighi, come disposto all'art. 16 del Regolamento comunale delle attività di spettacolo viaggiante:

- a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
- b) esercitare l'attività esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
- c) versare alla tesoreria comunale una cauzione provvisoria in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta e di un deposito cauzionale commisurato alla superficie oggetto di concessione;
- d) pagare il canone unico patrimoniale e di altri tributi locali relativi al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio) nel rispetto degli specifici vigenti regolamenti comunali;
- e) rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana e smaltimento rifiuti;
- f) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- g) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale;
- h) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini e degli organi di controllo e amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti.

Saranno a carico del concessionario tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua necessaria per lo svolgimento delle attività durante tutto il periodo di durata dell'occupazione; sarà altresì a carico del concessionario la gestione dei rifiuti.

Alla scadenza del termine di validità della concessione, le aree devono essere ripristinate a perfetta regola d'arte e a cura e spese del concessionario e le attrezzature rimosse. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante in ogni sua parte nonché dei provvedimenti e/o disposizioni legate all'esercizio e alla conduzione dell'attività.

In caso di violazioni alle disposizioni del vigente Regolamento saranno applicate le sanzioni previste all'art. 50 - Principi generali e applicazioni delle sanzioni – dello stesso.

Art. 10 - Area da destinare allo stazionamento dei caravan/abitazione

Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentita nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario del presente Avviso, nell'istanza di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, deve dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.

L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso dal Servizio incaricato al rilascio del titolo autorizzatorio al Servizio di Polizia Locale.

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata. Per eventuali danneggiamenti o per la mancata rimozione dei rifiuti all'esercente sarà trattenuto dal deposito cauzionale quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

Art. 11 - Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza delle disposizioni di legge.

L'Amministrazione Comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità e per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata, gli atti autorizzatori per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l'eventuale ripristino nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all'aspetto originario, abbia subito modifiche non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, con provvedimento motivato e comunicato al concessionario, l'Amministrazione potrà, in ogni momento, revocare la concessione, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ed alla struttura su di essa realizzata.

Il recesso anticipato da parte del concessionario, è ammesso solo nei seguenti casi:

- a) per situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
- b) per guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno.

L'interessato non potrà avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica – Via dei Macelli nc. 11/C tramite il seguente indirizzo e-mail: annona@comune.pistoia.it

Ai sensi della Legge n. 241/90, l'Amministrazione competente per il presente procedimento è il Comune di Pistoia, la persona e l'ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente la Dott.ssa Agata Geraci, Funzionario E.Q. dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica.

Copia del presente Avviso e degli allegati è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia e sul sito web del Comune di Pistoia.

Art. 13 - Norme finali e Privacy

Ai fini della partecipazione al presente Avviso e di dar corso agli adempimenti conseguenti in caso di assegnazione è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.Lgs. n. 196/2000 “Codice Privacy” e ss.mm.ii.

I dati di cui al presente procedimento, saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al G.D.P.R. n. 679/2016.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito <http://www.comune.pistoia.it/privacy>

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia ed il designato al trattamento è la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici.

Art. 14 - Adempimenti in materia di anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012 (pantomage o revolving door): “*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”. Ciò significa che l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Pistoia che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pistoia nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.